

CIRCOLARE N. 1/DF



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

Roma, 3 gennaio 2012

PROT. N. 112/2012

OGGETTO: Modifica nell'applicazione delle addizionali comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Maggiorazione stabilita dall'art. 2 comma 2-bis del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Quesito.

Sono giunte a questa Direzione alcune richieste di chiarimento, da parte di operatori del settore, in ordine alle modifiche previste dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23¹ e dal D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68² e relative all'applicazione delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D. L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e alla maggiorazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 2,

¹ L'art. 2 del D. Lgs. n. 23 del 2011 al comma 6 prevede che: " A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma".

² L'art. 18 del D. Lgs. n. 68 del 2011 stabilisce rispettivamente ai commi 5 e 6 che: " 5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto.

dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2-*bis* del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10³.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Occorre, innanzitutto, soffermarsi sul fatto che le disposizioni concernenti il federalismo municipale e provinciale relative all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica trovano applicazione unicamente nei comuni e nelle province delle regioni a statuto ordinario, come già specificato nella risoluzione n. 3/DF del 16 giugno 2011.

a) *Addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica*

Per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, il già richiamato art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale comunale cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del citato provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per i comuni delle restanti regioni occorre, invece, avere riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il comma 2, appena citato prevede che nei confronti delle regioni a statuto speciale il citato decreto *“si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009... sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale...”*.

³ Tale norma prevede che *“nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:*

b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

Il successivo comma 3 prevede, invece, che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale non trova applicazione quanto previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8.

b) Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica

Per quanto riguarda le province, va ricordato che il D. Lgs. n. 68 del 2011, stabilisce, all'art. 18, commi 5 e 6, che a partire dall'anno 2012 l'addizionale provinciale è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. Alla provincia competente per territorio è, poi, devoluto un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale attribuita nell'anno di entrata in vigore del D. Lgs. n. 68 del 2011.

Occorre sottolineare che l'esclusione della operatività di detta disposizione nelle province ubicate nei territori delle autonomie speciali discende da una lettura sistematica delle disposizioni recate dal citato D. Lgs. n. 68 del 2011.

L'art. 16 di tale decreto, infatti, delimita l'ambito di applicazione del Capo II relativo all'autonomia di entrata delle province solo a quelle ubicate nelle regioni a statuto ordinario. Ciò al fine di dare attuazione alle norme della legge delega sul federalismo fiscale del 5 maggio 2009, n. 42, che all'art. 1, comma 2, dispone che *"alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27"*, principio confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 10 giugno 2010, n. 201.

2. MODIFICHE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA

Al riguardo, si deve precisare che, per quanto attiene all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011 (finalizzata a compensare la disapplicazione, nelle sole regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale al medesimo tributo), nel decreto del 30 dicembre 2011, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011, si è ritenuto di dover procedere ad un incremento uniforme dell'aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni per l'intero territorio nazionale; la previsione di aliquote di accisa differenziate per i consumi di energia elettrica effettuati nelle regioni a statuto ordinario e per quelli effettuati nelle regioni a statuto speciale, risulterebbe, infatti, non conforme con il diritto comunitario in materia di accisa e, in particolare, con quanto stabilito nella direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione indiretta dei prodotti energetici e dell'elettricità. Alla luce di ciò, il citato decreto prevede una nuova aliquota dell'accisa

sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni uguale per tutto il territorio nazionale pari a euro 0,0227 per ogni kWh di energia utilizzata.

La problematica suesposta non si pone per l'altro decreto del 30 dicembre 2011, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D. Lgs. n. 68 del 2011, poiché tale disposizione già prevede un aumento uniforme dell'aliquota di accisa sull'energia elettrica, in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. In tal senso quest'ultimo decreto ministeriale stabilisce una sola aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni pari a euro 0,0121 per ogni kWh di energia utilizzata.

3. *MAGGIORAZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE*

In ordine alla maggiorazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 2, comma 2-*bis* del D.L. n. 225 del 2010 si osserva che l'art. 6, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* del D.L. n. 511 del 1988, istituisce, in favore dei comuni e delle province, un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica e l'art. 2, comma 2-*bis* del D. L. n. 225 del 2010, consente ai predetti enti di variare tale addizionale entro la misura in esso stabilita. In tal senso, non avendo la legge statale alterato la struttura originaria dell'addizionale, si può affermare che anche alla maggiorazione in esame debba essere attribuita natura tributaria.

In merito all'applicabilità della maggiorazione, occorre richiamare le stesse considerazioni espresse per l'addizionale comunale e provinciale, con la conseguenza che, a partire dall'anno 2012, le addizionali in discorso non saranno più applicabili nelle province e nei comuni ubicati nei territori delle regioni a statuto ordinario, mentre continueranno ad essere applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Occorre anche chiarire la data di decorrenza della maggiorazione introdotta dal più volte citato art. 2, comma 2-*bis*, del D. L. n. 225 del 2010. A tal proposito, si precisa che la maggiorazione deve essere applicata dall'anno 2011, ciò in quanto la norma prevede che la stessa è diretta ad assicurare la copertura dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti, i quali sono relativi all'intero anno 2011. Resta, comunque, ferma la possibilità per gli enti locali di stabilire una diversa decorrenza della maggiorazione nell'ambito dello stesso 2011.

Al solo scopo di evitare ulteriori problematiche applicative, si ritiene che, ai fini della compilazione della dichiarazione di consumo, il cui obbligo è posto a carico degli operatori di settore, le somme relative alla maggiorazione in discorso debbano essere espresse indistintamente a quelle concernenti l'addizionale di cui all'art. 6 del D. L. n. 511 del 1988.

4. ARROTONDAMENTI E CONGUAGLI

Quanto alla gestione degli arrotondamenti, anche nell'ipotesi in cui il valore della maggiorazione deliberata dall'ente locale sia espresso in termini percentuali, si precisa che la determinazione del tributo avviene tenendo conto di tutte le cifre decimali che risultano dall'applicazione dei criteri di calcolo contenuti nell'art. 6 del D. L. n. 511 del 1988, ma, al fine del pagamento del tributo, occorre effettuare l'arrotondamento in misura di due cifre decimali. In pratica, l'importo complessivo da indicare ai fini del versamento deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale, di modo che se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

Per quanto concerne la gestione delle operazioni di conguaglio dei consumi per gli anni precedenti al 2012, si conferma che occorre operare prendendo a base le misure dell'addizionale comunale e provinciale vigenti in ciascun anno oggetto di rettifica.

5. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Per quanto concerne le incertezze relative alla modalità di determinazione degli acconti dell'accisa per l'anno 2012, occorre precisare che in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge – si veda, in proposito l'art. 56 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (TUA) - l'imponibile è individuato nell'ammontare dei consumi dell'anno precedente, al quale devono essere applicate le corrispondenti aliquote in vigore nel periodo cui si riferiscono gli acconti stessi. Tali acconti, quindi, vanno calcolati con le modalità da sempre riportate nelle istruzioni alla dichiarazione di consumo, nelle quali viene anche chiarito che nei mesi precedenti al termine di presentazione della dichiarazione annuale gli acconti sono calcolati sulla base dell'imponibile accertato nella precedente dichiarazione e delle aliquote vigenti.

6. CREDITI PER ADDIZIONALI

Un'ulteriore problematica si pone riguardo alle modalità di recupero, da parte delle società operanti nel settore dell'energia elettrica, dei crediti maturati per l'addizionale comunale e provinciale in periodi d'imposta precedenti. Occorre osservare, in proposito, che la modifica dell'applicazione delle addizionali in discorso non sembra potere attribuire a dette

società la possibilità di compensare i crediti maturati in precedenza nei confronti degli enti locali con i versamenti dovuti all'erario e, quindi, ad un soggetto diverso. Conseguentemente, eventuali crediti relativi alle somme corrisposte agli enti locali dovranno essere richieste esclusivamente a questi ultimi che sono i soli soggetti nei confronti dei quali detti crediti sono maturati.

7. AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Vale la pena di accennare alla circostanza che l'art. 52, del D. Lgs. n. 504 del 1995, non è interessato dalle disposizioni in oggetto ed è quindi tuttora in vigore, con la conseguenza che la disciplina in materia di agevolazioni ed esenzioni rimane immutata.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sembra opportuno ribadire che l'esame delle deliberazioni degli enti locali ai fini dell'individuazione di eventuali vizi di legittimità è riservata dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al Ministero dell'economia e delle finanze; pertanto, gli operatori del settore devono applicare le misure di imposta deliberate dagli enti locali, fino a che le deliberazioni in discorso non siano annullate dall'ente medesimo nell'esercizio del potere di autotutela, ovvero dai competenti organi giurisdizionali a seguito di impugnativa.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

